

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARS MODI" Emendato il 12/02/2018

Art. 1 Costituzione: Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Ars Modi". L'Associazione ha sede legale a Trento, in Via Guardini 9. L'eventuale variazione della sede legale, all'interno della provincia di Trento, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, e potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi e attività: L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della culturale musicale, della formazione e dell'arte, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l'Associazione intende promuovere e favorire la conoscenza, la pratica e l'approfondimento della "musica catartica", corrispondente ai principi esposti nel "manifesto della musica catartica", come si trova su internet al seguente indirizzo web: www.edoardobrui.it/manifesto In tal senso, l'adesione all'Associazione comporta la sottoscrizione e l'integrale accettazione del citato manifesto. Il nome "Ars Modi" deriva dal progetto compositivo "Ars Modi - L'Arte del Modo", uno dei primi esempi di nuova musica catartica. Scopo dell'Associazione è quindi, per estensione, divulgare e promuovere anche la musica classica e jazz, del passato e di nuova composizione, garantendo che le composizioni proposte non siano in contrasto con i principi della "musica catartica" esposti nel "manifesto della musica catartica". E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività: organizzare e partecipare a convegni, conferenze, seminari, incontri e dibattiti sui temi della cultura musicale, con particolare riferimento alla "musica catartica" e ad altre espressioni musicali ed artistiche ad essa collegate; organizzare e realizzare eventi musicali ed artistici, quali concerti, conferenze-concerti, concorsi musicali, spettacoli di teatro-musicale, spettacoli in cui la musica interagisce con altre arti; organizzare corsi e moduli formativi, a carattere teorico-pratico, per la conoscenza, l'aggiornamento e il perfezionamento della cultura musicale; svolgere e partecipare a progetti di ricerca nel campo musicale, con particolare riferimento alla "musica catartica" ed alle altre espressioni musicali ed artistiche ad essa correlate; raccogliere, catalogare, redigere e pubblicare incisioni discografiche, articoli, saggi, partiture, riviste, libri, sui temi della cultura musicale; organizzare raccolte pubbliche di fondi allo scopo di sostenere i programmi e i progetti dell'Associazione; collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di finalità analoghe, anche mediante la predisposizione e la realizzazione di programmi e progetti comuni; collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di rapporti contributivi, convenzionati e di accreditamento. L'Associazione potrà effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Soci: Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda scritta di adesione nei modi previsti dal presente statuto, unitamente al versamento dell'eventuale quota associativa annuale. E' ammessa l'ipotesi di adesione all'Associazione in assenza di quota associativa, qualora la decisione nel merito venga stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono, altresì, aderire enti giuridici non commerciali, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato. I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione, con citazione degli stessi all'interno dell'atto costitutivo. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento dell'eventuale quota associativa annuale, nonché partecipando alla vita associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla eventuale quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione, oltre a partecipare alla vita associativa. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai relativi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere

anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, nonché a sottoscrivere il “manifesto della musica catartica”, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. L'entità della quota associativa, se dovuta, e definita annualmente dal Consiglio Direttivo, è ritenuta uguale per tutti gli associati, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza.

Art. 4 Diritti dei Soci: I diritti dei soci sono i seguenti: partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; nel caso di soci minorenni, essi sono rappresentati da chi ne esercita la patria potestà, con facoltà degli esercenti la potestà di presenziare alle riunioni assembleari in forma consultiva, senza diritto di voto; relativamente alle musiche di compositori viventi soci, ad essi è consentito avere proprie musiche promosse e divulgate dall'Associazione; sono ammesse eccezioni nei casi di soggetti terzi di chiara fama e comunque a fronte di apposita e motivata delibera del Consiglio Direttivo; usufruire di tariffe agevolate o ridotte per le prestazioni di servizi e/o per le cessioni di beni realizzate dall'Associazione; esercitare i diritti di informazione e controllo in merito alle attività dell'Associazione. In tal senso, i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 5 Doveri dei soci: I doveri dei soci sono i seguenti: versare l'eventuale quota associativa annuale; non assumere comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione, ovvero lesivi di essa; rispettare lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento interno, il “manifesto della musica catartica”, nonché le delibere degli organi sociali.

Art. 6 Recesso, morosità ed esclusione: Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceve la notifica scritta. La qualità di socio si perde, altresì, per: a) mancato pagamento dell'eventuale quota associativa annuale, entro il 28 febbraio di ciascun esercizio sociale; b) per esclusione motivata decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione o lesivo per la stessa, nonché per mancato conferimento di dati necessari alla ordinaria comunicazione agli associati. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Art. 7 Uniformità e democraticità sociale: L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 Organi: Gli organi sociali dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo. L'elezione dell'organo amministrativo non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art. 9 Assemblea: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale, possono partecipare all'Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E' ammessa una sola delega per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo ed è espressamente escluso il voto per corrispondenza. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10 Assemblea – Convocazione: L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro il termine di trenta giorni. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, da altro associato designato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve pervenire ai soci, per iscritto, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze

cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 11 Assemblea ordinaria: L'assemblea ordinaria provvede a: approvare il bilancio consuntivo annuale; eleggere e revocare il Consiglio Direttivo; delineare il programma delle attività sociali; approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego e di esclusione dall'Associazione; deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno di carattere ordinario. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Le votazioni per le deliberazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 12 Assemblea straordinaria: L'Assemblea straordinaria delibera su: le modifiche dello Statuto; l'eventuale scioglimento o liquidazione dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Art. 13 Consiglio Direttivo - struttura: L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre consiglieri fino a un massimo di sette, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci dell'Associazione. Il numero di consiglieri è stabilito dall'Assemblea, per ogni mandato consiliare. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. In ipotesi di un numero di consiglieri superiore a tre, la funzione di Tesoriere può essere disgiunta da quella di Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 14 Consiglio direttivo - funzioni: Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere; l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; l'esclusione degli associati; la redazione annuale del bilancio consuntivo annuale; la definizione dell'eventuale quota associativa annuale. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio direttivo – Convocazione: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 16 Consiglio direttivo – Costituzione e deliberazione: Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro membro nominato tra i presenti. La presenza al Consiglio Direttivo può avvenire con ausilio di strumenti informatici idonei a consentire l'esercizio ordinario della carica di consigliere, a garanzia della presenza diretta di almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne che nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla relativa sostituzione mediante cooptazione, attraverso la graduatoria dei non eletti. In mancanza di detto elenco, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei consiglieri mancanti. I consiglieri cooptati o eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea per l'elezione dei mancanti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Art. 17 Presidente: Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e

dell'Assemblea; provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale; provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 18 Vice-Presidente: Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 19 Segretario-Tesoriere: Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni assembleari e consiliari, conserva i libri sociali, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. In qualità di Tesoriere, altresì in ipotesi di esercizio di tale carica da parte di altro consigliere, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Ha potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutarie. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Comitato Artistico: Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Artistico formato da 2 o 3 compositori, che abbiano sottoscritto il "manifesto della musica catartica", con lo scopo di coadiuvare il Consiglio Direttivo stesso nelle scelte artistico-musicali. I componenti del Comitato Artistico, soci dell'Associazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per le materie di loro competenza, ed esprimono parere consultivo.

Art. 21 Patrimonio: Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; quote associative ed erogazioni liberali degli associati; erogazioni liberali di terzi ed imprese; contributi di Enti pubblici ed organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarie; lasciti, donazioni, eredità; proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al funzionamento dell'Associazione; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo sociale. I contributi degli associati sono costituiti dall'eventuale quota associativa annuale, nonché da possibili contributi straordinari, di cui l'Assemblea ne determina l'ammontare.

Art. 22 Rendiconto: L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 23 Non lucratività: E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati in favore delle attività istituzionali previsti dal presente statuto.

Art. 24 Scioglimento: In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art. 25 Disposizioni finali: Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento alla L.Q. n.383/2000, alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia. Il presente statuto rinvia, altresì, alla Legge 6 giugno 2016, n.106, e al Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n.117.